

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI

CAPO I°

CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'

Art. 1 Finalità

Il Comune di Ponteranica per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni, dalle Fondazioni e dai Comitati, concede a titolo oneroso locali comunali per sedi o per lo svolgimento della propria attività.

Le associazioni interessate alla concessione, devono essere iscritte all'Albo Comunale istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21.3.2005.

Art. 2 Modalità di concessione

Al fine della concessione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:

- numero e qualità delle attività svolte;
- numero e qualità delle attività programmate;
- capacità economica;
- capacità organizzativa;
- numero degli aderenti;
- capacità di aggregazione;

Hanno la precedenza nella concessione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 1:

- operano nel campo sociale;
- non dispongono di alcun locale, hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
- dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;

A parità di condizioni, il locale è concesso alla associazione che ha presentato per prima la domanda.

Art. 3 Modalità di richiesta

Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di concessione indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.

La domanda deve inoltre contenere:

- a. dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
- b. relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
- c. relazione illustrativa del programma dell'anno in corso adottato dagli organi statutari;
- d. dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali ed, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
- e. dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- f. dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti;
- g. altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili;
- h. eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato.

Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera b).

Art. 4 Concessione

La concessione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento che ne definisce anche la durata, su proposta della Commissione Tecnica, costituita dal Responsabile del Settore Affari Generali –Culturali- Sportivo-Ricreativi- Sociali, dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, e dal Responsabile del Servizio demanio e patrimonio.

La Commissione di cui al precedente paragrafo è un organismo tecnico strumentale della Giunta Comunale. La Commissione predispone pertanto l'elenco delle associazioni concessionarie e individua i locali da assegnare a ciascuna, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, verificati i requisiti posseduti e i documenti presentati.

Presso il Servizio Demanio e Patrimonio è tenuto un registro annuale dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via liberi, nonché in base alle assegnazioni eseguite dalla Giunta.

I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con provvedimento specifico di concessione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

Per motivi di economicità e di ottimizzazione dell'uso degli spazi comunali, è possibile che gli stessi locali possano essere concessi a più associazioni, qualora non debbano essere utilizzati in modo continuativo.

E' possibile concedere in uso locali ad associazioni per attività gestite in forma commerciale, per un periodo limitato di tempo, non superiore a sei mesi, purchè non prevedano impianti di attrezzature stabili (per esempio corsi di ballo, corsi di aggiornamento). In tal caso il canone da riconoscere al comune dovrà essere correlato al valore di mercato.

E' fatto divieto all'associazione concessionaria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione Comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.

La consegna dei locali è da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Servizio demanio e patrimonio.

Art. 5 Verifiche

L'Amministrazione comunale tramite la Commissione di cui all'art. 4 verifica annualmente lo stato delle concessioni. A tale scopo, le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:

- a. dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- b. rendiconto approvato e bilancio preventivo;
- c. relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- d. eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

Entro il mese di maggio di ogni anno, la Commissione si riunisce per valutare i documenti di cui al comma precedente.

La Commissione può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

In sede di prima applicazione la commissione redige un elenco degli spazi e dei locali comunali, individuando quelli già assegnati e quelli ancora liberi.

Art. 6 Revoche

La revoca della concessione è disposta dalla Giunta Comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a. venga sciolta;
- b. non eserciti alcuna attività per almeno un anno sul territorio di Ponteranica;
- c. nel caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- d. nel caso di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- e. nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- f. non presenti la documentazione di cui al precedente art. 5;
- g. qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- h. per morosità oltre l'anno;
- i. quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponde ai fini dichiarati;

Nei casi di cui alle lettere f),g),h), l'associazione concessionaria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento e, a suo insindacabile giudizio, ritornare in possesso dei locali concessi in uso dandone comunicazione almeno tre mesi prima all'Associazione. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali disponibili.

Art. 7 Tariffe e agevolazioni

La determinazione della tariffa per la concessione dei locali viene stabilita sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale. L'adeguamento dell'importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale.

Tutte le spese relative ai consumi di energia saranno a carico del concessionario e saranno quantificate dall'Amministrazione comunale in base agli spazi assegnati in concessione con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale;

Tutte le spese di pulizie dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la manutenzione straordinaria.

Nel caso di concessione a più associazioni degli stessi locali, le spese saranno ridotte in modo proporzionale all'uso dei locali e al numero delle associazioni. L'atto di concessione dovrà prevedere e regolamentare gli orari e i periodi di utilizzo in modo da garantire la non sovrapposizione.

Per sostenere le attività statutarie delle associazioni e per sostenere particolari servizi di utilità sociale, l'Amministrazione può assegnare in concessione i locali per sedi o per lo svolgimento di attività, gratuitamente o con concorso spese ridotto.

Art. 8 Utilizzo

Durante la concessione è fatto divieto all'Associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta, pena la decadenza automatica dalla stessa, ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'Associazione, al termine dell'utilizzo, dovrà restituire i locali concessi in buono stato, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'Associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l'igiene e il decoro degli stessi.

CONCESSIONE DI LOCALI PER USO TEMPORANEO

Art. 9 Destinazione delle sale

L'amministrazione comunale intende valorizzare l'utilizzo delle sale comunali destinandole di norma, oltre che a proprie attività istituzionali, ad iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale organizzate da enti e istituzioni pubbliche, da associazioni o da altre realtà qualificate nel territorio, con particolare riguardo alle Associazioni previste dagli art. 47 e 48 dello Statuto.

Art. 10 Sale utilizzabili

Sale comunali destinate ad eventi e manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- Sala consiliare;
- Centro Comunale via Leone XIII;
- Centro Giovani "La Piazza";
- Biblioteca Comunale;
- Atrio del Centro Vivace.

Art. 11 Tipo di concessione

Gli spazi di cui all'art.10 possono essere concessi secondo le seguenti modalità:

SALA CONSILIARE

- gratuitamente per iniziative proprie dell'Amministrazione o patrocinate dalla Giunta Comunale;
- gratuitamente per i lavori dei gruppi consiliari;
- gratuitamente per n. 2 volte nel corso dell'anno solare ad ogni partito o lista civica richiedente. L'utilizzo della sala da parte dei partiti o liste civiche è inibito nel periodo di campagna elettorale.

CENTRO COMUNALE via Leone XIII

- gratuitamente per iniziative proprie dell'Amministrazione o patrocinate dalla Giunta Comunale;
- a pagamento nei casi che non rientrano nel precedente.

CENTRO GIOVANI "La Piazza"

- gratuitamente per iniziative proprie dell'Amministrazione o patrocinate dalla Giunta Comunale;
- a pagamento, fuori dagli orari di funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile, nei casi che non rientrano nel precedente.

BIBLIOTECA COMUNALE

- gratuitamente per iniziative proprie dell'Amministrazione o patrocinate dalla Giunta Comunale;
- a pagamento, fuori dagli orari di funzionamento del servizio bibliotecario, nei casi che non rientrano nel precedente.

ATRIO DEL CENTRO VIVACE

- gratuitamente per iniziative proprie dell'Amministrazione o patrocinate dalla Giunta comunale;
- a pagamento nei casi che non rientrano nel precedente.

In tutti i locali è consentito l'ingresso a pagamento e la vendita a fini benefici ad esclusione della Sala Consiliare.

Art.12 – Concessione delle sale

Le domande di concessione delle sale, devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo.

Ove la domanda venga accolta, l'interessato deve pagare la relativa tariffa, se dovuta, e sottoscrivere l'accettazione delle clausole e degli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Nel caso in cui dovessero presentarsi urgenti necessità pubbliche di utilizzare la sala, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, in ogni momento, a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui non sia possibile concedere una sala alternativa a quella richiesta, si provvederà al rimborso del canone.

Art. 13 Tariffe e agevolazioni

Le tariffe per l'utilizzo delle sale sono stabilite dalla Giunta Comunale tenuto conto dei costi gestionali e dei costi di mercato. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire anche il versamento di un deposito cauzionale a carico del concessionario, per alcune o per tutte le sale.

Per particolari iniziative culturali organizzate senza fini di lucro da privati, associazioni, gruppi e per sostenere le attività statutarie delle associazioni operanti nel territorio, l'Amministrazione Comunale può stabilire che i locali del Centro Comunale di via Leone XIII , del Centro La Piazza, della Biblioteca comunale e del Centro Vivace, vengano concessi gratuitamente o con concorso spese ridotto.

Al fine di promuovere e favorire in modo specifico la partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese, le sale, per le iniziative promosse da partiti politici, associazioni o circoli culturali, sono concesse gratuitamente.

Art. 14 Utilizzo delle sale.

L'uso di mobili e immobili deve essere pertinente ed improntato al massimo rispetto. Le sale possono essere dotate di attrezzature e impianti le cui norme d'uso sono disponibili presso l'Ufficio comunale che rilascia la concessione per l'utilizzo della sala.

Nel caso in cui al concessionario vengano consegnate le chiavi delle sale prima dell'utilizzo, è responsabile dell'apertura e della chiusura dei locali, dell'uso corretto delle apparecchiature elettriche, dello spegnimento del sistema di illuminazione, del disinserimento e del successivo inserimento di eventuali sistemi di allarmi.

Ogni trasgressione in tal senso comporterà l'applicazione della penalità prevista dal presente regolamento.

Art. 15 Orario di utilizzo delle sale

L'orario di utilizzo della sala viene stabilito al momento della compilazione della concessione.

L'orario concordato deve essere scrupolosamente rispettato.

CAPO III° DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento e a far mantenere un contegno corretto alle persone presenti.

E' tenuto altresì a far rispettare le norme di sicurezza fornite dall'ufficio competente al rilascio della concessione.

Dal mancato rispetto di quanto esplicitato nell'atto di concessione e dal presente Regolamento possono conseguire:

- il provvedimento di revoca della concessione e il diniego di altre;
- l'addebito di una penale che, ad insindacabile giudizio del Responsabile competente, può essere determinata da € 100,00 a €2.000,00;
- I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto, compiuto da lui o dagli utenti, che abbia comportato un danno ai locali.

Il Concessionario:

- è civilmente responsabile per sé e per gli utenti dei locali oggetto di concessione;
- sottoscrivendo l'atto di concessione, assume personalmente la responsabilità per gli adempimenti di carattere finanziario che da esso derivano;
- per comunicazioni relative al servizio di cui trattasi, ha come interlocutore, l'ufficio identificato dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 Pulizia degli spazi

Per la concessione di spazi presso il Centro Comunale di via Leone XIII e il Centro Vivace la pulizia degli spazi utilizzati sarà a completo carico del concessionario.

Per la pulizia degli altri spazi provvederà il personale incaricato dal Comune. Lo stesso verificherà e comunicherà all'Amministrazione Comunale eventuali rilevazioni di uso improprio o danneggiamento dei locali.

La pulizia dei locali concessi ai sensi del Capo I° del presente regolamento è a totale carico del concessionario.

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Abrogazioni di norme

Con l'adozione del presente regolamento sono abrogati:

- il regolamento comunale "Criteri d'utilizzo locali comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 31.5.2002;
- l'art. 5 del Regolamento per la valorizzazione dei rapporti con le associazioni operanti e con sede sul territorio del Comune di Ponteranica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.3.2005.